

AMMESSA LA FALCIDIABILITÀ DELL'IVA
NELLE PROCEDURE DA SOVRAINDEBITAMENTO

Sentenza 245 del 22/10/2019

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), limitatamente alle parole: «all'imposta sul valore aggiunto».

Richiamo al documento della Fondazione ADR *“Le relazioni del Gestore della Crisi”*

Come ricordato nel documento della Fondazione ADR, alcuni Tribunali (Pistoia 26 aprile 2017; Torino 7 agosto 2017; Pescara 19 ottobre 2017; La Spezia 10 settembre 2018) si erano pronunciati a favore della falcidiabilità dell'IVA e delle ritenute, ponendosi, quindi, in netto contrasto con gli orientamenti della SC fatti propri dall'Agenzia delle Entrate nei documenti di prassi.

E' il Tribunale di Udine che con sentenza del 14-05-2018 aveva dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma 1, terzo periodo, L. n. 3 del 2012, nella parte in cui la suddetta normativa, regolando l'imposta sul valore aggiunto nella procedura di sovraindebitamento ne ammette per l'accordo di ristrutturazione soltanto la dilazione di pagamento e non anche la falcidia come per il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione disciplinati dalla legge fallimentare con conseguente violazione degli artt. 3 e 97 Cost. per pretesa irragionevolezza nel trattamento di situazioni simili dei cittadini e perché alla P.A. verrebbe preclusa la possibilità di valutare

autonomamente la convenienza della proposta conseguente all'alternativa liquidatoria.

In effetti la questione è stata sollevata solo per l'iva e non anche per le ritenute; pertanto sulle ritenute permane il divieto di infalciabilità.

Occorre precisare che **il comma 2, dell'art.75 D.lgs.14/19 che entrerà in vigore il 15/08/2020 (articolo contenuto nella procedura denominata concordato minore, sostitutiva dell'accordo), è identico all'art.7, comma 1, secondo periodo della Legge 3/12; il terzo periodo del medesimo articolo relativo all'obbligo di dilazione del pagamento dell'IVA e ritenute non è stato riportato.**

Inoltre, il precedente **art.74** del medesimo Decreto Legislativo, al quarto comma afferma che ***“Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III (concordato preventivo) del presente titolo in quanto compatibili”.***

Conseguentemente, valutata attentamente la sensibilità del Tribunale in cui l'OCC Commercialisti opera, si ritiene possibile che i nuovi piani possano procedere sia alla falcidia dell'Iva che delle ritenute, applicando un principio di favore, anticipatore della norma, come del resto sta avvenendo, ad esempio, per la cessione del quinto, per i soci illimitatamente responsabili, o per la presentazione in forma unica dei piani da parte dei coniugi.

Le indicazioni dell'ADE

L'Agenzia delle Entrate si era già espressa negativamente con la Circolare **n. 19/E del 6 maggio 2015**, nella quale è stato evidenziato che *“Analogamente a quanto stabilito dall'articolo 182-ter della L.F. (nel testo all'epoca vigente ora superato), anche in tal caso è comunque esclusa la possibilità di falcidiare l'IVA e le ritenute operate e non versate. L'articolo 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012 statuisce, infatti, che "In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.”.*

Ed ancora, la stessa Agenzia ha fornito ulteriori chiarimenti con la **Circolare 23.7.2018, n. 16/E**: al punto 6 (riservando solo dieci righe su 47 pagine di circolare) ha precisato che le modifiche del citato DL n. 83/2015 e Legge 232/2016 (Finanziaria 2017) **non hanno effetto** sulla disciplina delle

procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento; di conseguenza, come evidenziato dall'Agenzia, *“restano ... operanti la previsione del silenzio – assenso per il caso di mancata dichiarazione di voto da parte di alcuno dei creditori e la disposizione sulla mera dilazionabilità dell'IVA e delle ritenute”*.

Ad oggi attendiamo, quindi, nuovi chiarimenti che revochino i precedenti indirizzi.

fine